

Il Presidente cede la parola al Consigliere Callegaro, Assessore all'Urbanistica e Edilizia privata, che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

(vedi allegato).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la distinzione operata dal legislatore tra il sistema sanzionatorio amministrativo di natura urbanistico – edilizia ed il sistema sanzionatorio di natura paesaggistica sottende l'autonomia delle due discipline, atteso che sono distinti gli interessi pubblici tutelati e diversi i poteri nonché gli ambiti entro cui tali poteri si esplicano, oltre ai diversi effetti giuridici previsti;
- la normativa sulla tutela paesaggistica prevede che gli interventi di modificazione del territorio debbano essere sempre preventivamente autorizzati (artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42), fatto salvo quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 (Interventi non soggetti ad autorizzazione);
- le violazioni a tale regime determinano l'applicazione di sanzioni di carattere penale e di sanzioni per l'illecito amministrativo, che comportano la demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione ed il ripristino dello stato dei luoghi (articolo 167 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42 e ss.mm.ii.), fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004;
- l'art.167, comma 4, del D.Lgs 42/2004 prevede che possa essere presentata domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica unicamente per i lavori descritti alle lett. a, b e c dello stesso comma ovvero:
 - a) *per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;*
 - b) *per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;*
 - c) *per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;*
- la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004 trova applicazione nei confronti delle opere abusive realizzate nelle aree sottoposte alle disposizioni del predetto decreto legislativo, siano le stesse:
 1. oggetto di accertamento di violazioni urbanistico – edilizie realizzate in ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico – ambientale, limitatamente alle fattispecie previste dal comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004;
 2. oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 28.2.1985 n. 47, della Legge 23.12.1994 n. 724, della Legge 24.11.2003 n. 326 e successive e analoghe disposizioni di legge (indipendentemente che il relativo titolo in sanatoria sia già stato rilasciato o meno);
 3. oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica (cd. condono ambientale a regime o straordinario) ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della Legge 15 dicembre 2004 n. 308;
- in virtù della delega operata dalla Legge Regionale Veneto 31.10.1994 n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali” (oggi parzialmente abrogata dalla recente promulgazione della Legge Regionale 26.5.2011 n. 10 “Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 – Norme per il governo del territorio – in materia di paesaggio”), competente alla vigilanza e all'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori per l'illecito amministrativo di natura paesaggistica è il Comune, che nell'azione è tenuto ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento della delegante Regione Veneto e ad acquisire il parere degli organi consultivi eventualmente nominati dall'Amministrazione, per le opere oggetto di condoni edilizi o ambientali;

- per le domande di autorizzazione paesaggistica e per le domande di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere acquisito il parere vincolante della Soprintendenza competente per territorio (per il Comune di Vigodarzere la “*Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso*” quale organo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Mibac- con sede a Venezia);

RICORDATO che il Comune di Vigodarzere è Ente riconosciuto idoneo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in forza del Decreto n. 134 del 20 dicembre 2010, a firma del Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, con il quale è stato approvato l’elenco degli enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTI inoltre:

- l’art. 2 comma 46 della Legge 23.12.1996 n. 662 (applicabile anche al cd. “terzo condono edilizio” disciplinato dalla Legge n. 326/2003) che prescrive” per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla Legge 29.6.1939 n. 1497 e al D.L. 27.6.1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8.8.1985 n. 431, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 15 della citata Legge n. 1497 del 1939 (leggasi oggi art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato dall’art. 1, comma 36, della Legge 15.12.2004 n. 308);
- l’art. 1, commi 36 e 37 della Legge n. 308 del 15.12.2004 (“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”), che contiene disposizioni di diretta applicazione concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica (cd. condono ambientale a regime e straordinario) e stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare quali condizioni per la “sanatoria” sono sostanzialmente tre e fanno riferimento alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;
- il Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26.9.1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo) all’art. 1 ribadisce che “l’art. 15 della Legge 1497/39 si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della legge medesima e del Decreto Legge 27.6.1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8.8.1985 n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma dodicesimo dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n. 616, come integrato dalla Legge 8.8.1985 n. 431” (in particolare quegli interventi sull’esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici);

ATTESO che:

- il predetto Decreto fissa altresì i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria, indicando anche il profitto (corrispondente, in via generale, alla differenza tra il valore dell’opera realizzata ed i costi sostenuti per l’esecuzione della stessa), che risulta pari in via ordinaria al 3% del valore d’estimo dell’unità immobiliare determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 24.3.1993 n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, e prevede altresì l’obbligatorietà dell’applicazione dell’indennità risarcitoria anche se il danno risulti pari a zero;
- con lo stesso Decreto viene consentito alle amministrazioni competenti di disporre l’incremento di detta aliquota, in relazione al grado di rispetto delle norme di tutela, per le tipologie di abuso 1, 2 e 3 descritte nella tabella allegata alla Legge 28.2.1985 n. 47 (opere realizzate in assenza/difformità della licenza/concessione edilizia/permesso a costruire, conformi o meno alle norme e prescrizioni urbanistiche);

- mentre viene determinata per le restanti tipologie di abuso 4, 5, 6 e 7 descritte nella citata tabella (interventi che non comportino aumenti della superficie o del volume assentito, opere di ristrutturazione, interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria, e tutti quelli non valutabili in termini di superficie o di volume) la misura minima dell'indennità risarcitoria dovuta;

RILEVATO che parte del territorio comunale è sottoposta al vincolo di tutela paesaggistico – ambientale riconducibile alla presenza di:

- zone di interesse archeologico – agro centuriato (lett. m, comma 1, art 142 D.Lgs 42/2004). Il vincolo è stato imposto dall'art. 82 quinto comma lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella Legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora, come sopraccitato, art. 142 primo comma lett. m) dell' art 142 D.Lgs 42/2004) sulla zona archeologica-agrocenturiato Nord orientale di Padova, con l'approvazione definitiva del P.T.R.C. avvenuta con provvedimento di Consiglio Regionale 13 dicembre 1991 n. 250 e successivo del 28 maggio 1992 n. 382 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in data 24 settembre 1992. La predetta zona archeologica-agrocenturiato risulta definita nella tavola 10.34 e agli articoli 27 e 28 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C.
- fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c comma 1 art 142 D.Lgs 42/2004) . Il vincolo è stato imposto dall'art. 82 quinto comma lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella Legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora, come sopraccitato, art. 142 primo comma lett. c) dell' art 142 D.Lgs 42/2004). In particolare il vincolo interessa i seguenti corsi d'acqua presenti sul territorio comunale : fiume Brenta ed il torrente Muson dei Sassi. Invero, il vincolo paesaggistico sui citati corsi d'acqua è stato introdotto antecedentemente alla Legge n. 431 del 1985 e cioè con decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984.

ACCERTATO che occorre provvedere all'istituzione del procedimento per la determinazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (già art. 164 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 e art. 15 Legge 29.6.1939 n. 1497);

ACCERTATO, inoltre, che occorre provvedere alla definizione della procedura per il calcolo dell'indennità risarcitoria, avvalendosi:

- nel caso di rilevato danno, della disciplina prevista dall'art. 8 della Legge Regionale n. 63 del 1994 (norma oggi abrogata in parte dalla recente promulgazione della Legge Regionale 26.5.2011 n. 10 “Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 – Norme per il governo del territorio – in materia di paesaggio”): due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi;
- nel caso di profitto della disciplina dettata dal Decreto Ministeriale 26.9.1997, applicandola anche in tutti i casi di violazioni edilizie effettuate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico – ambientale previste dal comma 4 dell'art. 167 del D. Lgs 42/2004, comprese le ipotesi oggetto di condono edilizio e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla Legge n. 308/2004 e di successive e analoghe disposizioni di legge, secondo i criteri dalla stessa norma stabiliti, in quanto, in assenza di specifici interventi normativi, anche se il predetto Decreto è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, appare ragionevole riferirsi per *eadem ratio* e per criterio di omogeneità allo stesso, che costituisce l'unico riferimento legislativo certo e oltretutto su scala nazionale per il calcolo dell'indennità di cui all'articolo 15 della Legge n. 1497/39 (leggasi oggi art. 167 del D.L.gs. n. 42/2004 come modificato dall'art. 1, comma 36, della Legge 15.12.2004 n. 308);

RITENUTO di non avvalersi, nella determinazione del profitto di cui all'art. 3 del D.M. 26.9.1997, della facoltà prevista dal comma 2 dello stesso e quindi di non incrementare l'aliquota già fissata;

RITENUTO altresì opportuno – nel caso in cui il valore d'estimo non sia ancora determinato ai sensi dell'art. 2 della Legge 24.3.1993 n. 75, del D.Lgs 28.12.1993 n. 58 e della Legge 23.12.1996 n. 662, al fine di definire le pratiche edilizie in corso, di utilizzare un valore d'estimo calcolato in base a rendita presunta;

CONSIDERATO che il D.M. 26.9.1997 fissa dei valori minimi per il profitto per le tipologie di abuso 4, 5, 6 e 7 di cui alla Legge 28.12.1985 n. 47 (interventi sull'esistente senza aumento di superficie utile o volume) e ritenuto opportuno fissarli anche per le tipologie 1, 2 e 3 indipendentemente dai risultati ottenuti in applicazione dell'art. 2 o 3 del predetto Decreto, assicurando una correlazione diretta tra gravità dell'abuso e indennità da risarcire;

STABILITO quindi che i valori minimi per il profitto da applicarsi per le sette tipologie vadano differenziati come da seguente prospetto, tenuto anche conto degli importi minimi fissati dalla vigente legislazione per le violazioni in materia urbanistico – edilizia:

TIPOLOGIA	VALORI MINIMI DA D.M. 26.9.1997	VALORI MINIMI DETERMINATI
7 opere di manutenzione straordinaria realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti non sostanziali (già art. 15 Legge n. 47/85) .	Lire 500.000 (pari a € 258,23)	€ 516
6-5 opere di restauro e di risanamento conservativo realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, comprese quelle realizzate nelle zone territoriali omogenee A.	Lire 750.000 (pari a € 387,34)	€ 774
4 opere realizzate in difformità dal titolo edilizio che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia realizzate senza titolo edilizio o in difformità dallo stesso;	Lire 1.000.000 (pari a € 516,46)	€ 1032
3 opere realizzate senza titolo edilizio o in difformità dallo stesso, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori;	-	€ 1032
2 opere realizzate senza titolo edilizio o in difformità dallo stesso, ma conformi alle norme urbanistiche;	-	€ 1032
1 opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;	-	€ 1290

RITENUTO di non applicare l'indennità risarcitoria alle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/85, trattandosi di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo ambientale paesaggistico;

ATTESO che la Legge 24.11.2003 n. 326 ha previsto un'ulteriore sanatoria per abusi edilizi (cd. terzo condono edilizio), e che a tale legge è allegata una tabella di tipologia di abusi che parzialmente riscrive le tipologie previste nella Legge n. 47/85, diminuendole da sette a sei, ma per le quali è opportuno stabilire gli stessi criteri sanzionatori di cui al D.M. 26.9.1997 in quanto sostanzialmente le categorie di abuso risultano le medesime;

STABILITO quindi di applicare i valori minimi per il profitto secondo la seguente tabella che prevede le tipologie di abusi edilizi di cui alla citata Legge n. 326/2003 differenziando gli importi tenuto conto degli importi minimi fissati dalla vigente legislazione per le violazioni in materia urbanistico-edilizia:

TIPOLOGIA	VALORI MINIMI DA D.M. 26.9.1997	VALORI MINIMI DETERMINATI
6 opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6.6.2001 n.380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.	Lire 500.000 (pari a € 258,23)	€ 516
5 opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio.	Lire 750.000 (pari a € 387,34)	€ 774
4 opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.	Lire 750.000 (pari a € 387,34)	€ 774
3 opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativi edilizio.	Lire 1.000.000 (pari a € 516,46)	€ 1032
2 opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.	-	€ 1032
1 opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.	-	€ 1290

CONSIDERATA secondo costante orientamento giurisprudenziale la natura sanzionatoria e non meramente riparatoria o ripristinatoria della sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004 (già art. 15 della Legge 22.06.1939 n. 1497 e poi art. 164 del Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490), essendone prevista l'applicazione solo per la realizzazione di opere abusive prescindendo dalla valutazione dell'esistenza di danno paesaggistico, si ritiene che detta sanzione dovrà essere applicata nella misura minima legislativamente prevista anche in caso di assenza di danno e di profitto;

RICHIAMATA la decisione 2 giugno 2000 n. 3184 del Consiglio di Stato, Sezione VI, secondo la quale l'indennità pecuniaria di cui trattasi:

- ✓ ha natura di vera e propria sanzione amministrativa;
- ✓ è obbligatorio il pagamento anche in presenza di danno paesaggistico pari a zero, dovendosi quantificare l'indennità pari al profitto conseguito;
- ✓ l'obbligo del pagamento della sanzione per abusi ricadenti in aree vincolate, anche in caso di opere sanabili;
- ✓ l'imprescrittibilità del potere sanzionatorio amministrativo per gli illeciti paesaggistici in quanto aventi natura permanente;

PRECISATO che in tutti i casi la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004 non potrà essere inferiore ai minimi prestabiliti nelle tabelle sopra riportate;

ATTESO che le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria devono essere utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio. Ciò è stato ribadito anche dalla più recente normativa, in base alla quale le suddette somme dovranno essere utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino cui all'art. 167 comma 1 del D.Lgs. n° 42/04, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino (art. 167 comma 6 del D.Lgs. 22.1.2004 n° 42).

VISTA la relazione tecnica redatta dal Responsabile del Settore Tecnico in data 06/05/2014 volta ad illustrare i criteri proposti per la determinazione della sanzione/indennità risarcitoria di cui trattasi e il conseguente procedimento per l'applicazione della medesima;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;

CON voti favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti n. 4 (Zordan, Pavanetto, Maschio, Zanovello), su n. 14 consiglieri presenti e n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l'assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente,

d e l i b e r a

1. di approvare i criteri e il procedimento per la determinazione e l'applicazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, così come descritto nella relazione tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata-Ambiente-Territorio in data 06/05/2014, allegata alla presente deliberazione, relazione che il Consiglio Comunale condivide ed approva nei suoi contenuti. Detta indennità sarà applicata nel caso di opere abusive realizzate in ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico – ambientale limitatamente ai casi previsti dall'art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, oppure oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 23.12.1994 n. 724 o della Legge 24.11.2003 n. 326 o di cui a successive e analoghe disposizioni di legge, sia che il titolo a sanatoria sia già stato rilasciato o sia ancora da rilasciare;

2. di ritenere che l'assoggettamento della "zona archeologica-agro centuriato" (che interessa parte del territorio comunale) alla disciplina della Legge n. 431 del 1985, sia decorso dalla data di entrata in vigore (9 ottobre 1992) del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), a seguito della pubblicazione del provvedimento di Consiglio Regionale del 28 maggio 1992 n. 382 di approvazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in data 24 settembre 1992;
3. di adottare i valori minimi differenziati come da tabelle in preambolo riportate, da applicarsi per la determinazione del profitto in tutti i casi di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 comma 5 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 (ex art. 164 del D.Lgs 29.10.1999 n. 490; già articolo 15 della Legge 29.06.1939 n. 1497) ivi compresi i condoni edilizi (Legge n. 724/94; Legge n. 326/2003), sia qualora il danno o il profitto non vengano rilevati, sia qualora gli importi ottenuti dalle stime e dalle perizie risultino inferiori ai valori delle predette tabelle;
4. di stabilire che il pagamento dell'importo dovuto debba essere corrisposto entro il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto con il quale viene irrogata la sanzione e che in caso di inottemperanza sarà dato avvio alle procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639;
5. di stabilire che gli importi derivanti dall'applicazione dell'indennità risarcitoria, l'azione di incameramento della quale potrà conseguire ad affidamento di apposito progetto finalizzato da affidarsi alla competente struttura tecnica comunale - Servizio Edilizia Privata - dovranno essere utilizzati oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino cui all'art. 167, commi 1-2-3 del D. Lgs. n. 42/2004, a finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate, secondo quanto previsto dall'art. 167 comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004, e saranno introitati al Capitolo di entrata n. 3215 - "Permessi a costruire" con individuazione di apposito accertamento inerente la sanzione amministrativa di cui trattasi.

Inoltre, con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti n. 4 (Zordan, Pavanetto, Maschio, Zanovello) su n. 14 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l'assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.

CALLEGARO: Questa sera portiamo all'attenzione dei colleghi consiglieri, all'approvazione del Consiglio appunto, i criteri di valutazione per l'applicazione delle sanzioni da applicare in caso di abusi edilizi, sanati o da sanare, in zona di vincolo ambientale.

È un atto dovuto, a cui anche il Comune di Vigodarzere si sta adeguando, in base al Decreto Legge n. 42/2004. Sanzioni necessarie, a cui gli uffici del Comune di Vigodarzere ancora oggi non hanno trovato risposta. E questa sera, dopo l'approvazione, potremo liberare quei casi in cui i nostri cittadini trovano le pratiche edilizie in stallo, fino a che gli uffici non saranno in grado di valutare esattamente il tipo di sanzione e l'ordine economico, appunto per liberare la pratica. La pratica, ripeto, sanata, con i rispettivi condoni dell'85, del '94 e del 2003. Sanzione, ribadisco necessaria, per uscire dal limbo e procedere, eventualmente, alla chiusura del condono e all'apertura eventuale della richiesta dei cittadini per altre applicazioni edilizie, quali il "Piano Casa".

Non sono molti i casi, saranno una decina, anzi sono circa una decina di casi in tutto il territorio, ma questi casi meritano la vostra attenzione. E quindi, dopo l'eventuale approvazione vostra, da domani gli uffici potranno essere più liberi di applicare queste sanzioni e liberare questi casi, che a tutt'oggi sono in stallo.

La materia è piuttosto delicata, tecnicamente complessa. Io vi ho fatto un po' di prefazione dal punto di vista strettamente politico, poi abbiamo la presenza e la necessità, per gli ulteriori approfondimenti, del capo settore, che potrà dare, alle vostre domande eventuali, tutte le risposte del caso.

PRESIDENTE. Ci sono interventi? Osservazioni? Prego, Zanovello.

CONSIGLIERE ZANOVELLO ROBERTO. Io vorrei che ci illustrassi, siccome andiamo a determinare un criterio per applicare delle sanzioni, io credo sia opportuno che tu dia un'illustrazione al Consiglio di come si individuano queste sanzioni e qual è la motivazione per cui vengono date. Al di là del fatto che sono situazioni che, evidentemente, sono in stallo, perché sono abusi o condoni che sono stati fatti in zone che sono riconosciute di competenza o precisamente paesaggistiche, siccome si individuano delle tabelle e si stabiliscono dei criteri, la prima domanda che ti può fare un cittadino è dire: perché ci avete applicato 516 euro di multa o 750 o 1.032? Che cos'è la sanzione? Molti ti dicono: ma se io pago la sanzione, sono a posto rispetto ad un eventuale danno che mi può essere contestato?

Siccome andiamo ad approvare una modalità applicativa, non solo è una modalità applicativa, perché nell'allegato che è stato predisposto e che ci è anche stato consegnato in Commissione, anche se non l'abbiamo approfondito molto perché non ne abbiamo avuto il tempo, ci sono sia l'individuazione delle sanzioni, sia l'individuazione dei criteri con cui si fa il procedimento per attivare il pagamento delle sanzioni, sia una definizione di quelle che sono le norme che comunque competono agli uffici che possono riscontrare, all'interno del territorio, situazioni che siano in atto, sia una determinazione di applicazione di quelli che sono i calcoli del valore dell'estimo, che fanno di base rispetto alla sanzione.

Premesso che, ovviamente, sono situazioni abbastanza dettagliate, quello che andiamo a procedere questa sera sono delle sanzioni applicabili a seconda di alcuni casi che si possono determinare, tipo inquadramento normativo, la sanzione in caso di accertamento di compatibilità paesaggistica, la sanzione nel caso del condono edilizio. E di conseguenza sarebbe opportuno che si dicesse, se si applicano dei valori che sono anche di natura economica, se sono i minimi, non sono i minimi, etc.. Io credo che sarebbe opportuno che qualcuno ci spiegasse com'è impostata questa cosa qua, anche per capire insomma.

ASSESSORE CALLEGARO. Certamente. Abbiamo avuto forse non sufficiente modo di esaminarlo in Commissione, però è stato portato per ben due volte questo argomento. Comunque, nel dettaglio, visto che è una considerazione strettamente tecnica, abbiamo invitato questa sera il tecnico, che forse può darci le istruzioni necessarie per l'uso di questi criteri che sono, ribadisco, abbastanza articolati.

Proviamo a dare la parola, se il Presidente mi consente, al tecnico.

PRESIDENTE. Prego.

Arch. Igor CALLEGARI. Buonasera a tutti.

L'articolo 167, che si va ad approvare questa sera, è l'articolo che prevede, del Decreto Legislativo n. 42/2004, le modalità per la determinazione del valore dell'indennizzo in caso di opere eseguite in assenza di titolo edilizio o in parziale difformità del titolo edilizio, ricadenti all'interno del vincolo paesaggistico.

Questa è una sanzione che è stata definita dall'articolo 167 appunto e di cui il Comune di Vigodarzere ne era sprovvisto.

La difficoltà, com'è riportato sia nelle premesse della delibera che anche nella relazione, nella definizione di questo profitto e danno ambientale, è sempre stato un po' il quesito che molti Comuni si sono posti. La stessa Sovrintendenza, tra l'altro, ha avuto delle difficoltà nei primi anni a dare indicazioni puntuali. Il risultato di questi indennizzi o calcoli del profitto del danno ambientale vengono applicati per i condoni del 326 e del 724 e per quelle opere che, attualmente, sono ricadenti nel vincolo paesaggistico e non sono ancora state sanate.

È stato fatto riferimento alla Legge n. 47, quella dei condoni, dove si andava a definire le varie tipologie di opere, quelle che creano volume all'interno del territorio e quelle che non fanno volume all'interno del territorio.

Il 724 aveva sette casi. Il 326 ne aveva sei, che bene o male, comunque, nonostante la riduzione, sono sempre le medesime tipologie di abuso. E si sono utilizzati, per queste tipologie di difformità, dei valori minimi che la stessa Sovrintendenza ha in questo momento in applicazione, quando arriva il parere direttamente a loro.

Sappiamo benissimo che la definizione della compatibilità paesaggistica viene demandata alla Sovrintendenza, previo il passaggio della Commissione Edilizia Integrata, se prevista. Altrimenti, se non è prevista, esce dall'Ufficio tecnico con un parere e viene mandato alla Sovrintendenza, e, trascorso il termine previsto, viene praticamente data la compatibilità. Questo veniva fatto fino ad oggi, al di là della sanzione prevista dall'articolo 36 del Testo unico. Mancava la definizione di questo danno, chiamiamolo ambientale.

Per il profitto ed il danno, la norma dice che si applica il migliore importo tra il danno e il profitto. Quindi la stessa Sovrintendenza ha dato delle indicazioni in merito, per avere una uniformità di applicazione. Se guardiamo anche altri Comuni, sono le medesime, pertanto noi abbiamo cercato solo di allinearci alle applicazioni che anche altri Comuni, prima di noi, hanno utilizzato come riferimenti. Sono delle formule che sono descritte per quanto riguarda la determinazione del profitto. Mentre, per quanto riguarda il calcolo del danno, è la norma stessa che dice che il corrispondente ammontare è pari a due volte del costo teorico di realizzazione delle opere o dei lavori abusivi. Come costo teorico si intende il costo di costruzione. Mentre il profitto deriva da una formula che viene riportata, sempre sullo schema vengono date le indicazioni della Sovrintendenza. Per quanto riguarda invece il profitto legato ad opere che non creano volumi aggiuntivi, anche perché non sarebbero sanabili in alcuna situazione, è stato determinato puntualmente, come dicevo prima, con riferimento alle tabelle della Legge n. 46/1985.

Questa, in sintesi, la cronistoria di questo provvedimento.

CONSIGLIERE ZANOVELLO ROBERTO. Volevo chiedere questo. Le sanzioni, per avere realizzato opere in difformità all'interno di un'area che è coperta dal vincolo paesaggistico, vengono applicate, però la domanda è questa, perché i cittadini te lo chiedono. L'ipotesi che noi portiamo qui è questa: nel caso di opere di manutenzione ordinaria, realizzate senza titolo o in difformità dello stesso, e opere con modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie, di volume, varianti sostanziali, i valori minimi stabiliti dal Decreto ministeriale del 1997 erano di 500.000 lire, cioè di 258 euro. Noi applichiamo un valore minimo di 516 euro.

Le opere di restauro e di risanamento conservativo, realizzate senza titolo o in difformità dello stesso, comprese quelle realizzate nelle zone territoriali omogenee A, erano previsti 387 euro e 750.000 lire, sono stati portati a 774 euro.

Le opere realizzate in difformità dal titolo edilizio, che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito, ristrutturazione edilizia senza titolo edilizio o in difformità, erano 1.032.000 lire e si sono portati a 516 euro.

Poi le opere realizzate senza titolo edilizio o in difformità dallo stesso, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni, cioè che si potevano fare e su cui tu non hai fatto la richiesta, non c'era nessun valore minimo nel Decreto ministeriale e sono stati stabiliti sempre 1.032 euro, come le opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio 1.290 euro.

Queste sono le sanzioni che verrebbero applicate per andare a sanare una realizzazione di interventi in un'area che ha un vincolo paesaggistico successivo all'introduzione della Legge n. 42.

Per poter accedere a questa sanzione, che è una sanzione per regolarizzare, la domanda è questa: il termine profitto e il termine danno. Quando tu hai parlato prima del discorso che comunque il danno non è sanabile ma può essere quantificato su un valore del doppio del costo di costruzione, chi lo stabilisce? Perché questo è il problema, l'iter procedimentale è questo: il soggetto attiva un'autodenuncia, o meglio chiede una procedura di sanatoria. Stiamo parlando di opere che sono state fatte all'interno di zone che hanno questo vincolo, e qui ce ne possono essere, ce ne sono diverse, non sono molte ma andiamo a stabilire una regola per quelle vecchie diciamo ma anche per quelle nuove. E poi si parla, invece, della questione del condono. Condono che è stato assentito all'interno di zone.

Queste sono opere che sono fatte all'interno di fabbricati, che non comportano aumenti di volume, perché non sono sanabili e che significano una sanzione. Non è che questa questione venga determinata soltanto dall'iter del Comune, perché il richiedente deve fare una domanda, l'Ufficio tecnico la deve recepire, la deve avviare alla Sovrintendenza, la quale deve rispondere e deve assentire alle richieste che ha fatto il privato. E, in funzione di quello che assentisce, si applica una sanzione. Questo per le opere interne.

Per le opere che invece riguardano il condono, che sono state fatte, pur essendo state oggetto di oblazione, quindi in sanatoria dal punto di vista amministrativo, perché è stato rilasciato... Pensiamo all'ultimo condono che è del 2003, sono state presentate tutte le domande di condono e poi – cito questa per un'altra questione che voglio porre – in quel caso lì è stato presentato il condono, però la pratica non è concedibile perché, pure in presenza di una sanatoria di carattere amministrativo ed urbanistico, essendo all'interno di un'area paesaggistica, il Comune non può rilasciare la sanatoria fino a che non vengono determinate le sanzioni che sono aggiuntive al discorso del condono. Laddove il condono potrebbe essere non solo una modificazione del fabbricato ma potrebbe essere stata anche una nuova costruzione.

Lì si introduce un altro elemento, che è il discorso del valore del danno. Conoscendo la Sovrintendenza, che è gente che fa puntualmente il suo mestiere, la domanda è questa: siccome noi stiamo determinando dei criteri in cui applichiamo delle sanzioni e stabiliamo delle cifre, adesso non abbiamo avuto il tempo di parlarne in Commissione perché eravamo affaccendati su altre questioni, che poi non siamo neanche riusciti a portare in Consiglio comunale, io avevo posto la richiesta all'assessore, perché non è vero che ne abbiamo parlato due volte, ne abbiamo parlato una volta e anche in maniera molto veloce, non superficiale. Noi andiamo ad introdurre alcuni elementi e dei criteri. Perché è pur vero, in questo momento, che noi abbiamo sette, otto, dieci, dodici casi, che sono latenti, perché non essendoci la possibilità di chiudere la sanatoria, sia che sia di condono, sia che siano degli interventi che sono sanabili attraverso una sanzione, però andiamo ad introdurre alcuni elementi.

Andiamo poi ad introdurre anche un altro elemento in questa situazione qua, cioè determiniamo dei criteri di accertamento. Perché qui dentro, oltre all'istruttoria per andare a sanare un bene che è stato oggetto di una realizzazione, per quanto non autorizzata ma autorizzabile in area di vincolo, andiamo ad individuare delle procedure che sono in capo a chi ne ha titolo. Perché, con quello che è scritto, qualsiasi procedura, che possa essere in qualche modo verificata da chi ne ha titolo, quindi chi ha il criterio della sorveglianza, come intenzione di un'ipotesi, potrebbe essere segnalata. Siccome siamo in una situazione molto delicata da questo punto di vista, io non sono ostativamente contrario a sanare delle situazioni, perché è meglio sanarle piuttosto che restino lì, però dobbiamo andare a ragionare su una situazione di carattere complessivo.

Quando tu ti metti in mano alla Sovrintendenza, soprattutto laddove lasci alla Sovrintendenza la capacità di determinare aspetti che tu applichi, mi preoccupa soprattutto la questione del danno. Se la Sovrintendenza dice che puoi sanare dal punto di vista amministrativo, ma se è lei che deve andare a determinare se c'è stato un danno, è chiaro che potrebbe essere che un intervento che ha modificato parzialmente la sagoma e che ha aumentato di qualcosa la cubatura, possa essere considerato un danno e come tale potrà essere sanzionato dicendo che devi pagare il doppio del costo della costruzione.

Allora, o queste cose si controllano in toto o non si controllano, perché sennò si mettono in moto dei meccanismi che poi sono difficilmente definibili. Quando noi approviamo un meccanismo, un iter, una procedura, poi la procedura parte.

Qui si inserisce anche un'altra questione, che è diversa ma che ci dobbiamo porre, che forse ci dovrebbe tutti far riflettere su un'altra questione.

Il discorso della sanzione del danno in un'area che ha un vincolo di carattere paesaggistico è una situazione particolare, tant'è vero che noi abbiamo la Commissione Edilizia Integrata, che è prevista per legge, che è chiamata ad esperire preventivamente i pareri, laddove tu li chiedi, esclusivamente per quei beni che ricadono all'interno di quelle aree. E siccome siamo tra corsi d'acqua e risetti che sono stati introdotti dalla legge, si pongono.

Ma abbiamo anche un'altra questione che si terrà, che non è tanto uguale, perché domani che andremo a fare il Piano degli Interventi si porrà una questione, forse sarà una delle prime, mi auguro, che è quella di dire che abbiamo decine e decine di annessi, costruzioni, che sono stati realizzati negli anni dell'applicazione della Legge prima n. 58 e poi n. 24, che non sono stati condonati nel 2003, anche perché il costo del condono era effettivamente molto alto, e che risultano sostanzialmente non più utilizzabili ai fini previsti dalla legge, che erano quelli della coltivazione del fondo e che dovrebbero essere, perché è una questione che abbiamo fatto.

Lì ci troveremo a decidere i criteri con cui noi li andiamo a sanare. Attenti, perché c'è un problema, perché sanarli significa sostanzialmente che cosa gli faremo pagare. Niente? Tot?

Allora, nel criterio complessivo delle sanzioni che si vanno ad applicare, è giusto che noi diamo agli Uffici tecnici indicazioni di applicazioni, perché ci sono cinque, sei, sette, otto casi che, presumo, sono stati fatti, ma che vanno sistemati, però o noi affrontiamo questa questione complessivamente, non per giustificare il fatto che si deve applicare la 167 ma come quadro complessivo di quelle che potrebbero essere le situazioni, oppure questo può diventare un elemento che serve per sanare parzialmente alcune questioni, che poi potrebbero confliggere. Non lo so, perché allora tu dici che in zona ambientale stabilisco, con una sanzione di mille euro, sano tutto. Poi, magari, quando vai a sanare un annesso rustico, invece gli chiedi x. Cioè, ci deve essere, secondo me, un quadro di valutazione analitico, rispetto a queste situazioni, che ci permetta, che vi permetta di poter ragionare con un elemento di tranquillità.

Ad esempio, una delle questioni della sanatoria degli annessi rustici, che sono stati trasformati e che sono case abitate da anni e da decenni, è una questione che si terrà. Allora, quello che io avrei ritenuto opportuno che si facesse era che questo compendio di decisioni fosse sostanzialmente conseguente anche ad un'analisi di questo genere.

Io non so che cosa ha intenzione di fare l'Amministrazione in merito alla variante del Piano degli Interventi. Questa sera ce n'è una, che è però una prima variante del Piano degli Interventi ma è molto tecnica, perché andiamo ad approvare una cartografia. Però presumo che essendo partito il bando, che essendo state presentate delle domande ed essendo nella disponibilità dell'Amministrazione di fare quante varianti al P.I. che ritiene opportune, ovviamente l'Amministrazione potrebbe dire: ne affronto una che riguarda l'edificabilità in zona rurale, perché voglio non solo sanare l'esistente che non è autorizzato ma anche vedere se, all'interno della zona rurale, visto che abbiamo previsto una edificabilità diffusa, con determinati criteri, possa esserci l'elemento per incentivare un elemento di ampliamento, di costruzioni. Come potrebbe dire: affronto con una variante gli accordi pubblico/privato. Insomma, l'Amministrazione oggi ha in mano, rispetto ad un quadro normativo, delle possibilità e le può esplorare in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, perché in qualsiasi momento ritiene di poter intervenire su una porzione del proprio territorio, attraverso gli strumenti previsti dalla Legge n. 11, attraverso il Piano di Assetto Territoriale, lo può fare nella discrezionalità dei propri poteri, perché viene in Consiglio comunale, approva la variante e poi si esaurisce qui.

Dico tutto questo semplicemente per dire che secondo me questa situazione ha bisogno di essere un attimo rivista. Io non ho elementi in questo momento qua, ma presumo che chi l'ha proposta ce li abbia, per cui io la approfondirei questa vicenda. E la approfondirei nel contenuto e anche nella definizione. Se poi voi ritenete, non è che sono contrario, però non sono abituato a prendere decisioni su questioni che non mi convincono. Rispetto il ruolo di chi deve amministrare, per cui se voi ritenete di procedere, in questo momento qua non è che io voto contro, il mio voto sarà di astensione, perché non l'abbiamo affrontata in maniera opportuna neanche in Commissione, se non come illustrazione, come ha detto l'assessore, nel senso che abbiamo parlato della necessità di questa questione. Io vi inviterei a fare un approfondimento su questa questione.

Capisco che ci sono delle esigenze, ma sono otto, nove, dieci anni che ci sono queste esigenze e non credo che vengano sanate nel giro di due mesi. E siccome stiamo discutendo di sanzioni certe e di sanzioni ipotetiche, perlomeno per quanto mi riguarda, dopodiché non voglio togliere a nessuno la responsabilità, perché io faccio il consigliere comunale e quindi esprimo le mie valutazioni e le mie perplessità.

Siccome io ho anche fatto richiesta, negli ultimi periodi, di convocazione della Commissione Urbanistica e l'abbiamo convocata per affrontare la modifica di un articolo e poi per parlare della variante, credo che se facessimo uno sforzo di maggiore approfondimento su queste tematiche, perché non bastano ripeto i titoli ma ci vogliono anche gli approfondimenti, sarebbe bene per tutti.

Vi confermo che se viene messa in votazione questa delibera io mi astengo, con le precisioni che ho detto. Credo che faremo un altro Consiglio nel giro di un mese, con qualche approfondimento lo potremmo fare.

PRESIDENTE. Sentiamo un attimo l'assessore Zattarin che cosa risponde.

ASSESSORE ZATTARIN. Innanzitutto buonasera ai colleghi, buonasera ai presenti tra il pubblico.

La mia non è tanto una risposta ma è una domanda, io volevo chiedere al consigliere Zanovello R., che ha annunciato la sua astensione sul voto di questa delibera, se dopo l'illustrazione delle sue valutazioni sul contenuto del deliberato ha anche una domanda specifica. Se ha una domanda specifica sull'argomento che non lo convince.

CONSIGLIERE ZANOVELLO. Senti, Demetrio, se vuoi che io ti faccia domande su quello che è stato portato qui questa sera, possiamo discutere per le prossime cinque ore. Non chiedermi se ho domande.

Io ti ho posto una questione. Io chiedo di approfondire la questione, perché le domande ci sono, se vuoi che facciamo le domande. Allora, le Commissioni le abbiamo costituite per evitare di fare le domande in Consiglio comunale, se tu dici che vuoi che te le faccia in Consiglio comunale io non ho nessuna difficoltà, andiamo a scorrerle.

Io credo che in questo momento non sia la sede.

Io ti dico che ci sono delle domande. Ad esempio, ti ho già anticipato, ci sono alcuni criteri relativamente alla fase istruttoria, ci sono alcuni criteri sulle modalità che sono state applicate. E ti ho anche fatto la domanda in più, dopodiché io non ho mica difficoltà.

La domanda che ho fatto io è questa: possiamo aggiornarla questa questione? No. Va bene, approvatela, non ci sono problemi.

ASSESSORE ZATTARIN. Passo, allora, all'illustrazione di quello che è stato il sentire dell'Amministrazione comunale nel proporre questa delibera.

Innanzitutto una considerazione preliminare. Noi oggi adottiamo uno strumento che si identifica nel titolo della delibera, quindi come una sorta di Regolamento che va letto, invece, come più propriamente cita il titolo, dei criteri che servono all'Ufficio per poter correttamente applicare, su indicazioni di indirizzo che spettano al Consiglio comunale, dei valori da ritenersi attendibili secondo quelle che sono le norme in vigore, che consentiranno, da domani, all'Ufficio di operare nella legittimità di quello che è un anno che dal 1995 vede il Comune di Vigodarzere privo di strumenti operativi per l'Ufficio istruttore nel caso di applicazioni di sanzioni di questo tipo. Io vi faccio una rapida illustrazione. Quello che approviamo stasera sono delle indicazioni che verranno utilizzate dall'Ufficio tecnico comunale per sanzionare - non perché si voglia farlo a prescindere ma perché, ovviamente, è un obbligo disciplinato dalla norma vigente - determinati tipi di opere ricadenti in determinati tipi di zone. E in particolare le zone a vincolo paesaggistico.

E nel vincolo paesaggistico nel territorio del Comune di Vigodarzere ricadono esclusivamente le due fasce che lambiscono il torrente Muson dei Sassi e il fiume Brenta dalle rispettive campagne agli argini per una profondità di 150 metri. E un'altra zona, che invece non è soggetta a vincolo paesaggistico ma è soggetta a vincolo archeologico, che è nella zona nord del nostro territorio, per capirci da Via Baruchella fino ai limiti dei confini amministrativi territoriali. La delibera che andiamo ad approvare questa sera innanzitutto fa una scelta ed è una scelta politica. È la scelta di escludere, da questo tipo di sanzioni, tutte quelle opere che, realizzate pur dopo la norma di riferimento, che si è l'articolo 167, ma rimanda alla legge del 1947, quindi, di per sé, andiamo ad applicare una sanzione che è normata ancora dal 1947.

Con questa delibera decidiamo di non applicare queste sanzioni per quelle opere riferite a domande di sanatoria edilizia, riferite quindi al primo condono, quello della legge del 1985, la n. 47. E perché decidiamo di escluderle? Abbiamo deciso di escluderle perché, pur davanti ad una giurisprudenza che non è costante in questa direzione, noi abbiamo fatto un ragionamento di senso, che è questo: siccome la prima legge di sanatoria esce e colpisce le opere realizzate entro il 1° ottobre 1983, si pone una sorta di considerazione di buon senso. La legge esce nel 1985, a febbraio, e consente di sanare opere realizzate due anni prima, cioè entro il 1° ottobre 1983.

L'obbligo di applicare questa sanzione ambientale viene definitivamente sancito nel Veneto da quella che è la norma che è andata ad approvare il primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e subito dopo seguita dalla legge che disciplina in particolare l'applicazione di queste sanzioni, che è la n. 63 del 1994.

Cosa dicono, in sostanza, queste norme? Dicono che in queste particolari zone non è sufficiente, davanti ad una sanatoria, applicare la sola sanzione amministrativa, allora l'opera è sanabile, ma deve anche essere aggiunta a questa sanzione appena detta una seconda, che è quella riferita alla parte ambientale dell'abuso.

Cosa facciamo questa sera? Come dicevo prima, decidiamo di escludere una grande parte delle opere del primo condono edilizio. E perché decidiamo di farlo?

CONSIGLIERE ZANOVELLO R. Perché lo prevede la legge.

ASSESSORE ZATTARIN. No, la legge non lo prevede.

CONSIGLIERE ZANOVELLO R. Non venderci cose che non sono vostre.

ASSESSORE ZATTARIN. No, la legge non lo prevede. Tant'è che se tu consulti parecchie delibere di altre Amministrazioni, troverai che vengono applicate anche per la prima legge di sanatoria. Quello che stai dicendo è un'opinione, che io rispetto ma che...

CONSIGLIERE ZANOVELLO R. Ti prendi dei meriti che non avete. Io vorrei vedere che tu applicassi le sanzioni ambientali prima che entri in vigore la legge.

ASSESSORE ZATTARIN. Lascia perdere, Roberto. E lascia parlare, soprattutto, visto che tu non sei stato interrotto.

CONSIGLIERE ZANOVELLO R. Tu ci vendi sempre queste cose, tu sei sempre bravo a fare tutto. Lo prevede la legge.

ASSESSORE ZATTARIN. Devi lasciar parlare.

ASSESSORE CALLEGARO. È una questione di rispetto, siamo stati zitti ed abbiamo ascoltato. È una questione di rispetto, Presidente.

PRESIDENTE. Calma. Spegni quel microfono, Zanovello.

ASSESSORE ZATTARIN. Io dico quello che si legge nelle delibere che si sono susseguite nel tempo e dico anche che tipo di scelta andiamo a fare questa sera. Ritengo che stiamo facendo una scelta di senso. Non siamo assolutamente tenuti ad escludere le opere del primo condono edilizio tra quelle non suscettibili di applicazione della presente sanzione, lo facciamo per una scelta ragionevole.

Io mi sento di sostenere che, anche sentito il responsabile dell'Ufficio, questa sia una scelta che può essere fatta e che decidiamo di fare.

Non possiamo ovviamente sottrarci dall'applicare invece le sanzioni, per tutte quelle opere che, invece, ricadono sotto la legislazione successiva e quindi quella oggetto di sanatoria con il secondo condono, quella della legge n. 724/2004 e quella ultima la n. 326/2003. Qua non è possibile.

Concludo dicendo una cosa molto semplice. Siccome è stata formulata prima dal consigliere Zanovello una domanda sul perché si definiscono importi come quelli contenuti in questa delibera comparandoli giustamente con dei numeri che sono quelli del Decreto ministeriale del 26 settembre 1997? Allora, il ragionamento che è stato fatto è molto semplice: oggi qualsiasi sanzione amministrativa, in tema di sanatoria di opere, di qualsiasi entità esse siano, anche semplici difformità fonometriche o recinzioni costruite senza titolo ma sanabili, comportano una sanzione minima di 516 euro.

Noi abbiamo ritenuto di dover applicare, per le ragioni di analogia, e questa è la linea sulla quale si sono ordinate le scelte di moltissime Amministrazioni che hanno deliberato prima di noi, abbiamo ritenuto di allineare su questo minimo quello che è l'importo della sanzione paesaggistica. Abbiamo ritenuto che non si possa oggi applicare una sanzione inferiore a questa, anche se dai valori disciplinati dal Decreto ministeriale del 1997 in effetti il minimo sarebbe 500 mila lire, quindi pari a 258,23 euro.

È chiaro che anche questa è stata una scelta che noi riteniamo essere di buon senso, perché non si capisce perché oggi, ai sensi del Testo unico, dovremmo applicare sotto il profilo amministrativo una sanzione di 516, mentre per quanto riguarda l'aspetto ambientale dovremmo rifarci ad un decreto ormai superato, visto che è datato diciassette anni fa, dove ancora gli importi stabiliti erano espressi in lire.

Questa è una parziale risposta alle questioni poste dal consigliere.

Per il resto, non andiamo a fare altro che applicare quelli che erano già i valori minimi tabellari, contenuti in due leggi dello Stato, anzi nella prima legge dello Stato che è la n. 47.

Tutto sommato non andiamo a fare nulla di vessatorio, ma anzi ritengo che in questo caso si vada ad agevolare il lavoro dell'Ufficio e non si gravi, in maniera esagerata, ma anzi in maniera melina su quei pochi, perché effettivamente bisogna anche dire che sono pochi i casi, di sanatoria ricadente all'interno di queste fasce.

Per concludere, ovviamente il parere del nostro Gruppo consiliare ma anche di tutta l'Amministrazione è che questa sia una delibera che viene fatta oggi ed è indispensabile farla perché siamo tra l'altro molto in ritardo. E sia una delibera che contenga dei ragionamenti, sotto il profilo sia della modalità che anche degli importi stabiliti, che non potevano essere inferiori.

Grazie.

CONSIGLIERE ZORDAN. Succede sempre così, arriviamo qua e continua il dibattito e la discussione. Io dico facciamo la Commissione, ritorniamo in Consiglio comunale con Zanovello che chiede, che spiega, eccetera. Callegaro risponde e l'assessore Zattarin risponde.

A cosa servono le Commissioni, a questo punto? Perché dobbiamo venire qua in Consiglio e andare a fare tutte queste discussioni? Io non credo che sia questo il modo di spiegare. Io credo che, avendolo anche il collega chiesto, siccome la materia è molto complessa, sia necessario un rinvio di venti giorni. Non credo che sia illegittimo farlo.

Quello che non trovo opportuno è venire in Consiglio comunale ogni volta e ripetere sempre le stesse cose che diciamo in Commissione. Io chiedo, a questo punto, che le Commissioni siano abolite e veniamo in Consiglio comunale a discutere di tutto.

PRESIDENTE. Io invece credo che bisognerebbe discutere forse di più in Commissione, per arrivare in Consiglio comunale con...

CONSIGLIERE ZORDAN. È difficile anche per i tecnici, faccia conto per un politico che di tecnico ne capisce poco. Io ho un po' di difficoltà a decidere su un fatto del genere.

Ribadisco ancora la domanda di prima, discutiamone in Commissione e veniamo qua con una decisione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

ASSESSORE CALLEGARO. Presidente, lei è anche membro della Commissione, a questo punto siccome io faccio l'assessore ed i presidenti fanno i presidenti di Commissione, convocate tutte le commissioni che volete e partecipate e state anche oltre i vostri orari, otto, nove, dieci di sera, fino a che l'argomento viene esaurito. Non si inizia tardi per finire presto. È questione di metodo e di rispetto.

L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta.

OGGETTO: ART. 167 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE SU AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Tecnico)

Il sottoscritto Arch. Igor Callegari Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

Li 20.05.2014

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Igor Callegari

Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

Li 21.05.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vasco Saretta

La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime **parere favorevole sotto il profilo della legittimità** sulla proposta di deliberazione

Li 21.05.2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosaria Campanella